

# TI\_GERICHTE 12.2024.130 vom 13. Februar 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-02-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2024.130](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2024.130)

FR: TI\_GERICHTE 12.2024.130 du 13 février 2025

IT: TI\_GERICHTE 12.2024.130 del 13 febbraio 2025

## Regeste

Contratto di lavoro simulato; dissimulazione di un'attività indipendente; pretesa di corresponsione di utili; allegazione e dimostrazione

## Erwägungen

### E. 1

contestualmente al suo appello 27 settembre 2024 è respinta nella misura della sua ricevibilità.

4. Notificazione:

-

;

- .

Il presidente

La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

### E. 1.1

con la comminatoria dell'azione penale di cui all'art. 292 CPS, che recita: “ Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa .” 2. Le spese processuali della procedura d'appello, di fr. 6'000.-, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili. 3. La domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria formulata da AP 1 contestualmente al suo appello 27 settembre 2024 è respinta nella misura della sua ricevibilità. 4. Notificazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La cancelliera Rimedi

giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricsuzione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

## **E. 2**

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.

## **E. 3**

I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Nel caso concreto, l'appello 27 settembre 2024 contro la decisione 28 agosto 2024 è tempestivo, così com'è tempestiva la risposta 4 novembre 2024 dell'appellata.

## **E. 4**

L'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L'appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore. Non può dunque limitarsi a proporre una propria tesi e una propria lettura dei fatti, bensì deve offrire critiche puntuali, esplicite e circostanziate al giudizio pretorile, pena l'irricevibilità delle medesime. Con la risposta all'appello, AO 1 sostiene che il gravame

della parte avversa sia in gran parte una ri-trascrizione dei reclami avverso le ordinanze probatorie, rispettivamente un clone dell'allegato conclusivo 26 luglio 2024, e debba dunque essere dichiarato integralmente irricevibile. Nondimeno, l'appello ha più del doppio delle pagine rispetto a tale allegato. È pur vero che esso riprende in maniera identica ampi passaggi delle conclusioni. Ciò non basta tuttavia per dichiararlo interamente inammissibile, anche perché l'appellante aveva il diritto di ripresentare in questa sede eventuali censure a suo modo di vedere trascurate o erroneamente vagliate dal Pretore aggiunto. Determinante sarà piuttosto considerare, esaminando le singole censure, se esse siano sufficientemente rapportate al giudizio di prima sede e idonee a rimetterlo in discussione.

## **E. 5**

Con l'impugnata decisione, il Pretore aggiunto ha dapprima ricordato che il contratto di lavoro 14 luglio 2014 è stato dichiarato simulato da questa Camera e che il contratto dissimulato (nell'ambito del quale AP 1 espletava la sua attività di grafica e comunicazione a titolo indipendente ma anche nell'interesse di AO 1, avrebbe dovuto godere dell'integralità degli utili da lui generati e si sarebbe dovuto assumere la totalità delle perdite) potrebbe essere qualificato quale mandato parziario o un contratto misto con elementi della società semplice e del mandato parziario. Ha tuttavia osservato che la sua qualifica non era decisiva, poiché la petizione era in ogni caso da respingere, non avendo l'attore correttamente allegato e comprovato l'esistenza degli elementi costitutivi di responsabilità contrattuale della convenuta ex art. 97 CO, e meglio l'asserito danno da lui subito, disattendendo gli art. 8 CC e 55 CPC. Più nello specifico, il primo giudice ha in primo luogo rilevato che l'attore ha esposto la sua pretesa risarcitoria limitandosi a indicare l'importo del presunto utile a lui spettante e a rinviare genericamente al conteggio da lui prodotto quale doc. E, relativo all'attività da lui svolta all'interno di AO 1 negli anni 2014, 2015 e 2016. Sennonché da tale documento non risultano informazioni chiare e complete che permettano di discernere in maniera esplicita quali fossero le pretese rivendicate, accertare l'esistenza di un utile e certificare la correttezza dell'importo esposto (elencando il medesimo unicamente i ricavi - senza tuttavia precisarne le poste - e i costi - con un'indicazione delle varie poste vaga e inconsistente - derivanti dalla sua attività e il calcolo del presunto utile da essa generato per ogni anno, senza delucidare in alcun modo gli elementi pertinenti per appurare effettivamente l'esistenza della sua pretesa risarcitoria e per supportarne la quantificazione proposta). L'attore non aveva neppure concretizzato o commentato il documento nell'allegato di causa, né specificato le modalità di calcolo dell'asserito danno o spiegato i parametri determinanti per poterlo stabilire, e pertanto non aveva reso le informazioni ivi contenute comprensibili senza difficoltà e senza dover essere interpretate o ricercate. Peraltro, malgrado la convenuta avesse congruamente eccepito la carente allegazione del danno, nella replica l'attore non aveva addotto alcun chiarimento in merito ai punti contestati (limitandosi a produrre quale doc. Z delle schede contabili parziali di AO 1, che non contemplavano l'annualità 2014 e risultavano lacunose per quanto attiene all'annualità 2016, cfr. perizia, pag. 2), venendo così meno al suo obbligo di descrivere ulteriormente e di rendere più concrete le affermazioni di fatto da lui formulate nella petizione. La sua pretesa doveva pertanto già essere respinta per carente allegazione (art. 55 CPC). In secondo luogo, il primo giudice ha evidenziato che la pretesa doveva essere respinta anche a causa della sua mancata dimostrazione, avendo il perito giudiziario accertato che l'attore non aveva generato alcun utile con l'attività da lui svolta all'interno di AO 1 (stante l'insufficiente e inconsistente documentazione da lui adottata) mediante

argomentazioni comprensibili, esaurienti, chiare, convincenti e scevre di contraddizione. Per il primo giudice non vi era dunque motivo di scostarsi dalla perizia e dal relativo complemento, che pure non potevano essere smentiti dalle testimonianze menzionate dall'attore (inadatte a fornire elementi atti a comprovare l'esistenza di un qualsivoglia utile in suo favore e ancor meno a quantificarne l'importo) e in particolare da quella di sua sorella E\_\_\_\_\_ T\_\_\_\_\_ (non essendo sufficiente la sua conferma della fondatezza e correttezza del doc. E, documento inadatto a dimostrare quando rivendicato e lacunosamente allegato).

#### **E. 6**

Gli accertamenti pretorili relativi alla natura del contratto dissimulato fra le parti e al diritto per AP 1 di percepire l'eventuale utile da lui generato presso la società convenuta (al netto dei costi prestabiliti e di quanto da lui già percepito) non sono oggetto di contestazioni in questa sede. Con il gravame, l'appellante contesta dapprima la conclusione pretorile relativa alla carente allegazione della sua pretesa, rilevando di avere precisato l'ammontare dell'utile da lui rivendicato (fr. 72'000.-), di avere indicato quale prova il doc. E (dal quale risultava tale importo) e numerosi testi (fra cui E\_\_\_\_\_ T\_\_\_\_\_). Con la risposta, la convenuta aveva contestato il conteggio ritenendolo una mera allegazione di parte priva di supporti documentali, sicché egli, con la replica, aveva prodotto le schede di cui era in possesso (doc. Z) e, sapendole lacunose, aveva postulato la loro edizione dalla controparte (ritenuto che dopo l'interruzione dei rapporti lavorativi fra le parti, egli non aveva più accesso ai documenti di AO 1). Successivamente, in fase istruttoria, alla luce delle contestazioni pretestuosamente sollevate dalla controparte, aveva precisato che l'edizione di documenti era volta a dimostrare insieme alla perizia (che avrebbe dovuto essere allestita sulla base di tali documenti), la correttezza della pretesa, e che egli aveva già visto tali documenti in fase preprocessuale. L'appellante aggiunge altresì che il Pretore aggiunto, con disposizione ordinatoria processuale del 7 luglio 2021, aveva osservato che egli aveva correttamente notificato sia la perizia atta a dimostrare l'utile a lui ancora spettante, sia l'edizione documenti in questione, ammettendo entrambi i mezzi di prova e confermando che l'onere di allegazione risultava rispettato in entrambi i casi.

#### **E. 7**

In merito alla sufficiente allegazione, il Pretore aggiunto ha già riassunto i principi giurisprudenziali di riferimento, che non occorre pertanto qui ripetere. Nel caso concreto, si può invece osservare quanto segue. Con la petizione 24 maggio 2019 l'attore aveva indicato che la sua pretesa di utile, secondo gli accordi fra le parti, si basava sul fatturato da lui generato dedotti determinati costi legati alla sua attività (il suo stipendio, inteso quale anticipo sull'utile, lo stipendio dei due dipendenti, costi per l'acquisto delle apparecchiature necessarie e spese varie, escluse le spese di cancelleria, utenze e locazione), che la sorella E\_\_\_\_\_ T\_\_\_\_\_ era stata incaricata di tenere una relativa contabilità separata di ricavi e costi a lui riferiti (petizione, p. 4-5), che nel 2016 egli aveva iniziato a organizzare la sua uscita dalla società, che pertanto sua sorella E\_\_\_\_\_ T\_\_\_\_\_ aveva provveduto ad allestire dei conteggi relativi alle sue spettanze ma che gli stessi erano stati messi in discussione da M\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, il quale aveva incaricato i suoi revisori di effettuare una loro analisi (petizione, p. 8-10). Le parti non avevano trovato un punto d'incontro, ciò che aveva condotto alla sua rivendicazione in causa dell'importo di fr. 72'000.-, da lui riferito al conteggio doc. E (definito quale "resoconto situazione dare/avere", ma non meglio precisato o illustrato, cfr. petizione, p. 12-13). Tale conteggio riporta, in tre tabelle separate,

il calcolo degli utili 2014, 2015 e 2016 mediante un raffronto dei relativi ricavi a titolo di “grafica – allestimenti – shooting – merchandising” (voce globale) e un elenco di costi, senza riferimento a eventuali giustificativi. Con la risposta 30 agosto 2019, la convenuta aveva lamentato la violazione dell’onere allegatorio e di specificazione in capo all’attore (p. 3), ma in maniera molto generica e non puntualmente riferita ai fatti a suo modo di vedere insufficientemente allegati, segnatamente alla quantificazione dell’importo o al conteggio doc. E. La medesima aveva poi contestato di avere incaricato E\_\_\_\_\_ T\_\_\_\_\_ di tenere una contabilità separata, l’affidabilità della medesima, la pretesa attorea e il conteggio doc. E (siccome allestito dall’attore, qualificabile dunque quale mera allegazione di parte e privo di qualsiasi supporto documentale), facendo valere un diverso conteggio prodotto quale doc.

#### **E. 11**

Nella presente fattispecie, è effettivamente emerso che E\_\_\_\_\_ T\_\_\_\_\_ durante il suo periodo di collaborazione con la AO 1 aveva allestito delle schede contabili relative alle attività di AP 1 (cfr. verbale del 25 agosto 2021, p. 1-2, doc. Z, doc. 6) e che AO 1 aveva poi trasmesso alla G\_\_\_\_\_ Sagl una serie di documenti ai fini dell’allestimento della propria valutazione (cfr. doc. 11). AP 1, che già non era riuscito a ottenerne la consegna presso quest’ultima società prima dell’avvio della causa (cfr. teste P\_\_\_\_\_ G\_\_\_\_\_, verbale dell’8 settembre 2021, p. 4-5), nell’ambito della procedura di prima sede aveva tempestivamente chiesto e ottenuto, alla luce delle sue necessità e difficoltà probatorie, l’edizione dalla controparte di tutte le schede contabili e di tutti i giustificativi relativi all’attività da lui svolta presso di lei negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, onde essere in grado di dimostrare la sua pretesa creditoria. Trattavasi di documentazione di proprietà e pertinenza della società convenuta e che questa aveva il dovere di produrre in maniera completa, se del caso recuperandola presso sue eventuali ausiliarie (come G\_\_\_\_\_ Sagl in liquidazione) a cui l’aveva affidata (ciò che non risulta essere avvenuto). In caso di mancata produzione, il perito avrebbe pertanto dovuto essere autorizzato ad eseguire propri accertamenti, segnatamente andando a reperire i documenti direttamente presso il corrente detentore. Anche perché le informazioni relative alla loro reperibilità e al loro luogo di custodia rientravano nella sfera di competenza della convenuta, sicché all’attore non può essere attribuita una negligenza né esclusiva né a tal punto palese da precludergli il diritto alla prova. Sul tema, questa Camera condivide le censure formulate dall’appellante, che contrariamente a quanto pretende l’appellata, nell’impugnativa ha nuovamente contestato il contenuto delle due ordinanze pretorili 4 maggio 2022 e 5 ottobre 2023 (dopo aver tentato invano di impugnarle mediante reclamo ai sensi dell’art. 319 lett. b cifra 2 CPC), che pertanto non possono essere considerate definitive. Ne discende che, necessitando l’istruttoria di essere completata, la decisione di prima sede dev’essere annullata e l’incarto dev’essere ritornato alla Pretura, onde consentire al perito di contattare la G\_\_\_\_\_ Sagl in liquidazione per ottenere la documentazione a supporto dei suoi conteggi, rispettivamente di procurarsi tutte le schede contabili e i giustificativi relativi all’attività svolta da AP 1 sotto il cappello di AO 1 negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 eventualmente ancora a disposizione presso altri detentori (art. 318 cpv. 1 lett. c cifra 2 CPC). A AO 1, e per essa ai suoi organi, è impartito l’obbligo di collaborare a tal fine, indicando al perito l’attuale detentore dei suddetti documenti, rispettivamente fornendogli direttamente tutti i documenti che dovessero essere attualmente in suo possesso, con la comminatoria dell’art. 292 CPS. Sulla base dei nuovi documenti che dovessero essere reperiti, il perito allestirà nel seguito un nuovo referto o completerà quello esistente.

## **E. 12**

Per tutti questi motivi, l'appello dev'essere parzialmente accolto, nel senso e con i limiti esposti ai precedenti consid. 9-11. Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza (art. 106 CPC). L'appellante non prevale con la sua domanda principale riformatoria, ma ottiene l'accoglimento (in buona misura) della sua domanda subordinata e il conseguente annullamento della sentenza impugnata, senza che si possa prevedere come deciderà il giudice di prima sede in esito al rinvio della causa. Tutto ciò considerato, si giustifica di suddividere a metà fra le parti le spese processuali (fissate in fr. 6'000.- ex art. 2, 7 e 13 LTG) e di compensare le ripetibili.

## **E. 13**

Con l'appello, AP1 ha formulato richiesta di ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio. Tuttavia, la sua istanza è da dichiarare irricevibile, rispettivamente da respingere, stante la sua insufficiente motivazione sul tema dell'indigenza, la scarsa documentazione giustificativa prodotta (in particolare relativamente a costi mensili e averi bancari) e i dubbi insorti nonché sollevati dalla parte appellata sulla corretta esposizione delle sue attività economiche in Svizzera (segnatamente tramite la N\_\_\_\_\_ Sagl, di cui risulta tutt'ora socio). Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar, decide:

1. L'appello 27 settembre 2024 di AP 1 è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
- 1.1 Di conseguenza, la decisione 28 agosto 2024 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud (inc. OR.2019.15) è annullata e l'incarto è retrocesso alla Pretura per il completamento dell'istruttoria (nel senso di consentire al perito di contattare la G\_\_\_\_\_ Sagl in liquidazione onde ottenere la documentazione a supporto dei suoi conteggi, rispettivamente di procurarsi tutte le schede contabili e i giustificativi relativi all'attività svolta da AP1 presso la AO1 negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 anche da eventuali altri detentori noti, al fine di allestire un nuovo referto o completare quello esistente) e una nuova decisione nel merito. AO 1, per il tramite dei suoi organi M\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ (socio e direttore) e A\_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_ (gerente e liquidatore), è impartito l'ordine di collaborare, ai sensi di quanto esposto al consid. 11, nel reperimento della documentazione di cui al precedente punto

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.